

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1614

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRAZIANI Antonio, MARTELLI, RAVASIO,  
ROBOL, FABRIS, DE MATTEO e DOPPIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1993

---

Modifiche e integrazioni alla legge 18 novembre 1981,  
n. 659, recante norme in materia di finanziamento pubblico  
dei partiti politici

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il *referendum* del 18 aprile 1993, abrogando gli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, ha lasciato in vigore altre norme tra cui quelle relative al finanziamento da parte dei privati agli stessi partiti, a loro aggregazioni o a loro esponenti e rappresentanti, compresi i membri del Parlamento.

Tali norme risultano però anch'esse in parte superate per i riflessi dello stesso *referendum*, in parte inapplicate per l'incongruità dei modi dovuta ai tempi in cui furono disposte.

Basterebbe ricordare il limite dei cinque milioni fissati per i contributi agli esponenti politici e ai membri del Parlamento che, se aggiornato secondo i dati ISTAT sull'aumento del costo della vita, risulterebbe sensibilmente aumentato.

Inoltre, le stesse norme, rese chiare ed evidenti dalla serie di indagini giudiziarie in corso, sono state spesso ignorate dagli stessi legislatori, in parte per l'inconsapevolezza derivata dalla pratica inconsistenza del contributo, in parte per l'inapplicabilità - come si diceva - della procedura.

Senza quindi entrare nel merito di questioni ben più complesse quali il nuovo sistema di finanziamento pubblico ai partiti politici o quali le conseguenze giurisdizionali dei gravi casi di corruzione verificatisi, il presente disegno di legge si limita a rendere applicabile la norma del 1981 e a chiarire le forme, i tempi e i modi della sua applicazione.

Provvedimenti di razionalizzazione e di migliore adeguamento si sono adottati nei confronti di altri cittadini e si sono applicati ai casi più diversi, anche di recente; per cui si ha motivo di ritenere che si possano adottare anche nella presente circostanza.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è abrogato.

2. L'obbligo di cui ai commi terzo e quarto dello stesso articolo deve essere adempiuto annualmente, con scadenza inderogabile entro il 31 gennaio di ogni anno.

## Art. 2.

1. Per i finanziamenti e i servizi erogati e non dichiarati alla data di dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per la dichiarazione congiunta, di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, scade sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. Nel caso in cui il soggetto che ha erogato il finanziamento o il servizio non sottoscriva la dichiarazione congiunta, l'obbligo della dichiarazione, limitatamente alla prima applicazione della legge, è posto a carico del solo soggetto che lo ha percepito.

## Art. 3.

1. L'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è elevato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale determinato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge prevedendo l'adeguamento dell'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, alla data del decreto medesimo, secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo.